

CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO

per la fornitura mediante Accordo Quadro, suddivisa in 13 lotti, di dispositivi monouso di cui all'allegato 2 del DPCM 12/01/2017 a favore degli utenti territoriali del Distretto Est e del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" ID procedura Sintel 197304181

CIG derivati

lotto 4 CIG B734D4E4F3

lotto 6 CIG B734EE874A

lotto 7 CIG B73C0BC661

lotto 8 CIG B739F0EB46

lotto 9 CIG B73C10EA0B

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza (VI), Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 918 del 22/05/2025, di seguito anche **"Committente"** o **"Parte"**

e

Hollister S.p.A., con sede legale in Assago (MI), Strada 4 Palazzo A/7 Milanofiori, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, REA MI-1468361, C.F e numero di iscrizione al Registro Imprese 93517310152, P. IVA 11492820151, in persona del Sig. Nicola Barni, nato a nato a Brescia il 14/10/1976, C.F. BRNNCL76R14B157A, residente in Milano (MI), Via G. Rossetti n. 9,; nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante , di seguito anche **"Appaltatore"** o **"Parte"**,

congiuntamente indicati anche come **"Parti"**.

Premesso che:

- con Delibera n. 294 del 20/02/2025 è stato disposto di indire gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in n. 13 lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi monouso (convogliatori urinari e raccoglitori di urina) di cui all'Allegato 2 del DPCM 12/01/2017 a favore degli utenti territoriali del Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", con aggiudicazione al minor prezzo, per la durata di 3 mesi, per l'importo complessivo trimestrale massimo posto a base d'asta di € 199.615,00, IVA esclusa, e costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari a € 0,00;
- la gara si è svolta sulla piattaforma telematica Sintel con ID 197304181 e con i seguenti CIG: lotto 1 CIG B5BFBB82DD, lotto 2 CIG B5BFBB93B0, lotto 3 CIG B5BFBB4A83, lotto 4 CIG B5BFBBB556, lotto 5 CIG B5BFBBC629, lotto 6 CIG B5BFBD6FC, lotto 7 CIG B5BFBBE7CF, lotto 8 CIG B5BFBBF8A2, lotto 9 CIG B5BFBC0975, lotto 10 CIG B5BFBC1A48, lotto 11 CIG B5BFBC2B1B, lotto 12 CIG B5BFBC3BEE, lotto 13 CIG B5BFBC4CC1;
- con Delibera n. 918 del 22/05/2025 è stato disposto di aggiudicare la fornitura in accordo quadro nei termini nella stessa riportati, nonché è stato dichiarato deserto il lotto 10, per assenza di offerte;
- con nota Prot. 54896 del 28/05/2025 Hollister S.p.A ha dichiarato la propria disponibilità a fornire gli ausili di cui ai lotti n. 4, 6, 7, 8 e 9 della procedura espletata per il Distretto Est, anche a favore degli utenti territoriali del Distretto Ovest, ai prezzi indicati in sede di gara;l'Accordo Quadro viene stipulato in pendenza della verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e del ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 84, co. 2, del D.Lgs. 159/2011, richiesta con accesso alla BDNAPR_MIUTG_Ingresso_0181382_20250605, stante la necessità di dare sollecito avvio alla fornitura;

- resta inteso che, in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente o di rilascio di comunicazione antimafia interdittiva, l'Accordo Quadro verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

L'appalto è regolato, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Accordo Quadro;
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante dell'Accordo Quadro e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativo allegato, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica (All. 1) e dalla nota Prot. 54896 del 28/05/2025 di Hollister S.p.A;
- dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti.

Le premesse suesposte fanno parte integrante dell'Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura, mediante Accordo Quadro, suddivisa in 13 lotti, di dispositivi monouso di cui all'allegato 2 del DPCM 12/01/2017 a favore degli utenti territoriali del Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per i lotti seguenti:

CIG derivati

lotto 4 CIG B734D4E4F3

lotto 6 CIG B734EE874A

lotto 7 CIG B73C0BC661

lotto 8 CIG B739F0EB46

lotto 9 CIG B73C10EA0B

Per ciascun lotto, la fornitura viene eseguita nella misura richiesta della Committente, senza minimo garantito. Le caratteristiche dei prodotti da fornire e le modalità di esecuzione della fornitura sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

La richiesta di fornitura avviene sulla base di decisione motivata della Committente, in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti aventi diritto, in modo da garantire agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti più adeguati alle loro specifiche necessità e/o che assicurino la funzione di rieducazione specifica.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro decorre dall'1/07/2025 ed ha la durata di 3 mesi.

L'esecuzione dell'appalto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o per le ragioni di urgenza di cui all' art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro può essere prorogato nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento, ai prezzi, patti e condizioni originariamente stabiliti.

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

Il corrispettivo per la fornitura è determinato applicando alle singole forniture commissionate il prezzo unitario indicato nell'Offerta Economica allegata (All. 1).

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è stimato in € 156.178.00, IVA esclusa.

L'IVA è applicata nella misura del 4%.

I costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00.

Art. 5 Quinto d'obbligo

Le quantità di dispositivi indicata nel Capitolato Tecnico, Allegato 2.1 Fabbisogni trimestrali Distretto Est, si riferiscono ad un presunto fabbisogno, sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 6 Ordinativi

L'Appaltatore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, l'Appaltatore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione deve essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile, e le cause dell'indisponibilità.

L'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporta, nel caso di non evasione di ordini di acquisto, l'applicazione delle penali previste per ritardata, mancata o parziale consegna.

La Committente può acquistare i beni indisponibili da altro fornitore iscritto nell'elenco elenco di operatori economici ritenuti idonei ad eseguire la fornitura in esito alla gara o, in mancanza di offerte valide nell'elenco, rivolgendosi al mercato libero, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore emette fattura per la merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposite richieste di consegna.

Le fatture sono emesse in conformità ai prezzi offerti in sede di gara, che remunerano ogni attività ed onere posto a carico dell'Appaltatore dagli atti di gara. L'IVA resta a carico della Committente.

Gli interessi moratori sono corrisposti nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

L'Appaltatore emette e trasmette le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, deve essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **UFI8LR**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura deve essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e deve riportare:

- descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a Appaltatore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG derivato
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

In ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatore deve riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).

La Committente può richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza alle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

La mancata indicazione in fattura dei dati riferiti ai Dispositivi Medici comporta per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei Dispositivi Medici.

La Committente non accetta le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né esegue alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Il pagamento delle fatture ha luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti sono effettuati a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita. A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

I corrispettivi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati alla fornitura assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore comunica all'U.O.C. Contabilità e Bilancio della Committente, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

I pagamenti sono eseguiti sui conti correnti bancari o postali comunicati, tramite bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa all'appalto, il CIG di Gara.

Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, l'Appaltatore deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro, ex art. 1456 del Codice civile.

Art. 9 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG derivato al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

Art. 10 Penali

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si applicano le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento:

Consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, oppure non utilizzabili per motivi di sicurezza	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento
Ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato
Altre irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, dalla documentazione di gara, dall'accordo quadro e dal contratto	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento

Gli inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R. L'Appaltatore deve rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali sono applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di applicazione delle penali, vengono emesse apposite note di addebito.

L'Appaltatore effettua il pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito. In caso di mancato pagamento in termini, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avviene in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme dovute dalla Committente all'Appaltatore a qualsiasi altro titolo.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

Perdurando l'inosservanza degli obblighi contrattuali, la Committente può dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermi restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, l'Accordo Quadro può essere risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Art. 11 Risoluzione dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e in caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, la Committente può assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore deve adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, l'Accordo Quadro viene risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente risolve di diritto l'Accordo Quadro, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R., quando:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94. co. 1, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente può risolvere di diritto l'Accordo Quadro, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R., nei seguenti casi:

- l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara
- nei casi previsti dall'art. 122, co. 1, lett. a), b) e d), del D.Lgs. 36/2023;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 giorni dalla data prevista negli atti di gara;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dall'Accordo Quadro e negli atti di gara;
- reiterato accertamento dell'avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- sospensione della fornitura non ordinata dalla Committente
- applicazione di penali per un importo totale eguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- cessione de l'Accordo Quadro o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente l'Accordo Quadro;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione dell'Appaltatore, salva autorizzazione alla prosecuzione contrattuale disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, in caso di variazione soggettiva;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo Quadro e nei restanti atti di gara.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Committente ha il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno all'Appaltatore, cui vengono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto Attuativo.

In caso di esecuzione in danno all'Appaltatore, le maggiori spese sostenute dalla Committente per il completamento della fornitura vengono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore verso la Committente.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, sono fatti salvi il diritto della Committente di applicare le penali e di agire per il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 1382 c.c..

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 12 Recesso unilaterale ex art. 123 D.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023, la Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all' art. 1373 c.c., la Committente può recedere in tutto o in parte dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, in caso di normativa sopravvenuta o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta o per motivi di interesse pubblico o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura. 9

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, con esclusione di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 14 Divieto di interruzione della fornitura

L'Appaltatore non può sospendere o interrompere la fornitura se non su disposizione della Committente.

L'Appaltatore non può sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o controversie stragiudiziali o giudiziali.

In caso di sospensione non disposta dalla Committente, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di risolvere l'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c., salva l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ex art. 355 del Codice penale.

Art. 15 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Part sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna, dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale della Committente e dell'Appaltatore.

Art. 16 Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara di avere letto e di accettare, l'informativa di cui all'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

Art. 17 Responsabile del trattamento dei dati

Con separato accordo l'Appaltatore viene nominato responsabile del Trattamento dei dati, ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/676 (GDPR) e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Sig. Paolo Ruggero Ramanzin, Collaboratore Amministrativo Professionale presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, e-mail: paolo.ramanzin@aulss8.veneto.it, telefono 0444 75-3071, nominato con Delibera n. 918 del 22/05/2025 .

Art. 19 Spese contrattuali, imposte e tasse

L'Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sull'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 20 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 21 Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore

Nessuna variazione o modifica dell'Accordo Quadro Attuativo può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal DEC e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Allegati:

- 1) Offerta Economica.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato
e Gestione della Logistica

Dott. Sandro Possamai

Hollister S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Sig. Nicola Barni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, l'Appaltatore approva espressamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20 dell'Accordo Quadro

Hollister S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Sig. Nicola Barni

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN 13 LOTTI, PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MONOUSO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DPCM 12.1.2017 A FAVORE DEGLI UTENTI TERRITORIALI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

ID SINTEL 197304181

Hollister S.p.A.

Lotto n.	CIG derivato	CODICE ISO	Descrizione lotto	Fabbisogno trimestrale accordo quadro	Descrizione articolo offerto, marca, modello, nome commerciale	cod. articolo fornitore	CND	N. Repertorio	prezzo unitario di listino	% sconto applicato	prezzo unitario offerto (IVA escl.)	importo trimestrale offerto (IVA escl.)	IVA
4	B734D4E4F3	09.24.06.103	catetere autolubrificante a base di gel	3250	ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE BAMBINO FINO 1 ANNO 20CM/06CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE BAMBINO FINO 1 ANNO 20CM/08CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE BAMBINO 1-6 ANNI 40CM/08CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE DONNA/BAMB. 20CM/10CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/10CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE DONNA/BAMB. 20CM/12CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/12CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE DONNA/BAMB. 20CM/14CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/14CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/16CH ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/12CH PUNTA TIEMANN ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/14CH PUNTA TIEMANN ADVANCE CATETERE AUTOLUBRIFICANTE UOMO 40CM/16CH PUNTA TIEMANN	92062 92082 92084 92102 92104 92122 92124 92142 92144 92164 99124 99144 99164	U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010601 U01010601 U01010601	2319503 2319504 2319498 2319492 2319499 2319496 2319500 2319497 2319501 2319502 2319533 2319536 2319537	€ 2,29	30,00%	€ 1,60	€ 5.200,00	4% in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989
6	B734EE874A	09.24.06.303	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO)	58000	ONLI CATETERE IDROFILICO DONNA 17 CM/08 CH ONLI CATETERE IDROFILICO UOMO 40 CM/08 CH ONLI CATETERE IDROFILICO DONNA 17 CM/10 CH ONLI CATETERE IDROFILICO UOMO 40 CM/10 CH ONLI CATETERE IDROFILICO DONNA 17 CM/12 CH ONLI CATETERE IDROFILICO UOMO 40 CM/12 CH ONLI CATETERE IDROFILICO DONNA 17 CM/14 CH ONLI CATETERE IDROFILICO UOMO 40 CM/14 CH ONLI CATETERE IDROFILICO UOMO 40 CM/16 CH	82081 82084 82101 82104 82121 82124 82141 82144 82164	U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501	2319364 2214639 2319368 2214641 2319369 2214643 2319371 2214644 2214642	€ 2,70	27,00%	€ 1,97	€ 114.260,00	4% in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989
7	B73C0BC661	09.24.06.403	catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	300	ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBR.CON SACCA BAMBINO FINO 1 ANNO 20CM/CH06 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH06 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBR.CON SACCA BAMBINO FINO 1 ANNO 20CM/CH08 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH08 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE CON SACCA DONNA 20CM/CH10 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH10 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE CON SACCA DONNA 20CM/CH12 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH12 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE CON SACCA DONNA 20CM/CH14 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH14 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBRIFICANTE UOMO CON SACCA 40CM/CH16 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBR.PUNTA TIEMANN CON SACCA UOMO 40CM/CH12 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBR.PUNTA TIEMANN CON SACCA UOMO 40CM/CH14 ADVANCEPLUS CAT.AUTOLUBR.PUNTA TIEMANN CON SACCA UOMO 40CM/CH16	94062 94064 94082 94084 94102 94104 94122 94124 94142 94144 94164 95124 95144 95164	U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010501 U01010601 U01010601 U01010601	2319550 2319557 2319553 2319558 2319554 2319560 2319555 2319561 2319556 2319562 2319563 2319566 2319569 2319570	€ 5,94	35,00%	€ 3,86	€ 1.158,00	4% in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989
8	B739F0EB46	09.24.06.503	catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	5400	VAPRO PLUS POCKET - CAT. INTERM. NO-TOUCH CON SACCA CH08 VAPRO PLUS POCKET - CAT. INTERM. NO-TOUCH CON SACCA CH10 VAPRO PLUS POCKET - CAT. INTERM. NO-TOUCH CON SACCA CH12 VAPRO PLUS POCKET - CAT. INTERM. NO-TOUCH CON SACCA CH14	71084 71104 71124 71144	U01010501 U01010501 U01010501 U01010501	2294470 2319251 2319253 2319254	€ 6,30	32,20%	€ 4,27	€ 23.058,00	4% in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989

Lotto n.	CIG derivato	CODICE ISO	Descrizione lotto	Fabbisogno trimestrale accordo quadro	Descrizione articolo offerto, marca, modello, nome commerciale	cod. articolo fornitore	CND	N. Repertorio	prezzo unitario di listino	% sconto applicato	prezzo unitario offerto (IVA escl.)	importo trimestrale offerto (IVA escl.)	IVA
9	B73C10EA0B	09.24.21.003	guaina in materiale ipoallergenico	9400	INVIEW SPECIAL (LUNGH.RIDOTTA) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.25 INVIEW SPECIAL (LUNGH.RIDOTTA) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.29 INVIEW SPECIAL (LUNGH.RIDOTTA) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.32 INVIEW SPECIAL (LUNGH.RIDOTTA) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.36 INVIEW SPECIAL (LUNGH.RIDOTTA) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.41 INVIEW STANDARD GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.25 INVIEW STANDARD GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.29 INVIEW STANDARD GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.32 INVIEW STANDARD GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.36 INVIEW STANDARD GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.41 INVIEW EXTRA (ADESIVO DOPPIO) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.25 INVIEW EXTRA (ADESIVO DOPPIO) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.29 INVIEW EXTRA (ADESIVO DOPPIO) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.32 INVIEW EXTRA (ADESIVO DOPPIO) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.36 INVIEW EXTRA (ADESIVO DOPPIO) GUAINA AUTOADESIVA SILICONE DIAM.41	97125 97129 97132 97136 97141 97225 97229 97232 97236 97241 97325 97329 97332 97336 97341	U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201 U070201	2207654 2207656 2207657 2207659 2207660 2207661 2207662 2207663 2207664 2207665 2207648 2207649 2207650 2207651 2207652	€ 1,90	30,00%	€ 1,33	€ 12.502,00	4% in base alla Legge n. 263 del 28/07/1989

Importo totale massimo trimestrale € 156.178,00

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 04BB2215B8152533D191540D45AE469FCDDF2DAD90A6EBF702F342AC1B69D49D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Nicola Barni

Firma in formato pdf: SANDRO POSSAMAI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0063432/25

Data Protocollo 19/06/2025

Oggetto 62774/2025 - RICHIESTA FIRMA ACCORDO QUADRO E NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

Mittente HOLLISTER S.P.A. SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO W71ZV-17269

PASSWORD ABF5H

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

